208/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79462 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Musacchio.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha contestato il verbale sanitario, datato 28.12.2021, con cui è stata riconosciuta una percentuale d'invalidità del 67%. Ha rappresentato di essere affetto dalle seguenti patologie:

"Arteriopatia obliterante arti inferiori con stenosi moderata-severa dell'a. femorale superficiale; ampio laparocele mediano (v. entro RM maggio 2013); Cardiopatia ipertensiva e pregresso IMA; Sindrome aderenziale intestinale; Malattia diverticolare colon residuo; formazioni colesteriniche polipoidi della colecisti (eco addome completo del 27.4.2021); Ipertrofia prostatica benigna ostruttiva con fenomeni di urgenza minzionale ed incontinenza urinaria; Diabete mellito di tipo II". Ha rilevato di aver avviato il contenzioso davanti al giudice ordinario, sezione lavoro, che con ordinanza a verbale ha indicato la Corte dei conti quale giudice munito della giurisdizione. Ha, quindi, evidenziato di aver inviato l'istanza amministrativa in data 16.06.2022 e ha depositato documentazione in atti per dimostrare un'invalidità superiore al 74% ai fini dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. Ha concluso chiedendo di riconoscere i benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 a far data dalla domanda in via amministrativa e in subordine di nominare il ctu, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'interesse ad agire, nel merito l'infondatezza della domanda e in via istruttoria si è opposto alla nomina del CTU e in subordine ha nominato i consulenti di parte. Ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto, con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria d'udienza il ricorrente ha replicato a quanto dedotto dall'INPS e ha concluso come in atti; all'esito udienza del 22/11/2023, con l'ordinanza n. 188/2023 è stato chiesto il parere medico legale al C.M.L, Sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando l'udienza del 23 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota del 18/09/2024 il CML ha convocato le parti per le operazioni peritali in data 29/10/2024 e ha chiesto una proroga di giorni 180 per il deposito del parere, decorrente dal 18/09/2024 e con ordinanza n. 5/2024 l'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata rinviata al 16 aprile 2025.

Il CML ha depositato il parere medico legale.

Con note il ricorrente ha richiamato il parere medico legale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 16/04/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Andrea Musacchio

per il ricorrente e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di riconoscere i benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000.

Al riguardo, il CML, sezione speciale presso la Corte dei conti, dopo aver esaminato la documentazione, ha formulato il giudizio diagnostico e ha rilevato che le infermità complessivamente considerate determinano una percentuale d'invalidità pari all'82%.

Con riferimento all'eccezione d'inammissibilità per carenza d'interesse, essa non è fondata, in quanto sussiste l'interesse della ricorrente ad avvalersi dei benefici previsti ai fini pensionistici (questa Sezione, sent. n. 361/2021 e n. 34/2023).

Nel merito, il suddetto parere medico – legale, peraltro non oggetto di analitica contestazione da parte del resistente, è condiviso da questo giudice e, quindi, il ricorso è accolto.

Alla soccombenza, segue la condanna del resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con

distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso;

-condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.04.2025 13:14:07
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03